



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 20/4 DEL 12.4.2016**

**Oggetto:**            **Indirizzi interpretativi e applicativi dell'art. 29 comma 1 e 2, della legge regionale n. 10 del 28.7.2006 recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5".**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'attenzione sull'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5", contenente disposizioni in materia di controlli preventivi da parte dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su alcune tipologie di atti e contratti delle Aziende sanitarie.

In particolare:

- il comma 1, lettera b), art. 29, sottopone a controllo preventivo di legittimità e di merito gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- il comma 1, lettera c), art. 29, sottopone al controllo preventivo di legittimità e di merito gli atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000;
- il comma 2, art. 29, dispone che gli atti o contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non siano soggetti a controllo preventivo, ma siano comunicati all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale contestualmente alla loro adozione.

Con riferimento ad una particolare categoria di atti di disposizione del patrimonio da sottoporre al controllo preventivo di cui al sopra richiamato comma 1, lettera b), è vigente un'altra norma regionale (il comma 3, art. 42, della legge regionale n. 10/1997), che sottopone ad autorizzazione preventiva dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistente Sociale l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili (mobili e immobili) di valore superiore a € 200.000 e dispone altresì la trasmissione di una comunicazione preventiva per l'alienazione di beni immobili di valore inferiore a tale importo.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che l'ulteriore previsione del controllo preventivo sulla stessa procedura, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), della L.R. n. 10/2006, venga letta in combinato disposto con il previgente art. 42, comma 3, della L.R. n. 10/1997, stante anche la necessità di



contemperare l'esigenza di assicurare il controllo preventivo degli atti aziendali di maggior rilevanza con quella di non aggravare le medesime procedure con ripetute richieste di controlli.

L'Assessore rappresenta inoltre la necessità di definire con maggiore precisione il discrimine tra il controllo preventivo di cui alla lettera b) da quello della lettera c), con particolare riferimento alle definizioni contenute nel vigente Codice dei contratti.

Tutto ciò premesso, l'Assessore ritiene opportuno definire i criteri interpretativi e applicativi dell'art. 29 della L.R. n. 10/2006, commi 1 e 2, come segue:

- il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 29 “atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione” deve essere finalizzato a sottoporre al controllo preventivo di legittimità e di merito, gli “atti” conclusivi dei procedimenti concernenti operazioni patrimoniali escluse dall'applicazione del Codice degli appalti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), ossia: acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, o atti riguardanti diritti su tali beni. Rientrano nelle fattispecie sottoposte a controllo anche le permutate degli stessi beni. Per gli atti di alienazione dei beni patrimoniali disponibili, il controllo preventivo, per effetto del combinato disposto con l'art. 42, comma 3, della L.R. n. 10/1997, che sottopone l'alienazione stessa ad autorizzazione preventiva, è limitato agli atti di valore superiore ad euro 200.000, mentre per gli importi uguali o inferiori a detta soglia si applica il regime di comunicazione successiva di cui al comma 3 del richiamato art. 42;
- il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 29 “atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000” (intendendo il valore limite comprensivo di IVA) deve essere rivolto agli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti nell'applicazione del Codice degli appalti che comportino impegni di spesa per un importo complessivo anche su base pluriennale superiore a € 5.000.000 e devono essere sottoposti a controllo preventivo sia l'atto programmatico (determina/delibera a contrarre) con cui l'ente manifesta la volontà di avviare una procedura di affidamento, sia l'atto conclusivo del procedimento che precede la stipula del contratto. Non sono soggetti a controllo gli atti riconducibili all'operato di un soggetto esterno all'azienda sanitaria controllata (soggetto aggregatore/centrale di committenza);
- il comma 2 dell'art. 29 “Gli atti o i contratti che comportano impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione” è da intendersi strettamente legato al precedente comma 1, lettera c), dell'art. 29, e la dicitura “contestualmente alla loro adozione” deve essere intesa nel senso che le aziende sanitarie sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato, con cadenza mensile, una comunicazione recante l'elenco delle



deliberazioni di cui all'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006 e s.m.i., compilata in formato elettronico secondo il modello allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

### DELIBERA

- di approvare i criteri interpretativi e applicativi dell'art. 29 L.R. n. 10/2006, commi 1 e 2, come di seguito definito:
  - a) il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 29 “atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione” deve essere finalizzato a sottoporre al controllo preventivo di legittimità e di merito gli “atti” conclusivi dei procedimenti concernenti operazioni patrimoniali escluse dall'applicazione del Codice degli appalti ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), ossia: acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili, o atti riguardanti diritti su tali beni. Rientrano nelle fattispecie sottoposte a controllo anche le permutate degli stessi beni. Per gli atti di alienazione dei beni patrimoniali disponibili, il controllo preventivo, per effetto del combinato disposto con l'art. 42, comma 3, della L.R. n. 10/1997, che sottopone l'alienazione stessa ad autorizzazione preventiva, è limitato agli atti di valore superiore ad euro 200.000, mentre per gli importi uguali o inferiori a detta soglia si applica il regime di comunicazione successiva di cui al comma 3 del richiamato art. 42;
  - b) il controllo sugli atti di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 29 “atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000” (intendendo il valore limite comprensivo di IVA) deve essere rivolto agli atti concernenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti nell'applicazione del Codice degli appalti che comportino impegni di spesa per un importo complessivo anche su base pluriennale superiore a € 5.000.000 e devono essere sottoposti a controllo preventivo sia l'atto programmatico (determina/delibera a contrarre) con cui l'ente manifesta la volontà di avviare una procedura di affidamento, sia l'atto conclusivo del procedimento che precede la stipula del contratto. Non sono soggetti a controllo gli atti riconducibili all'operato di un soggetto esterno all'azienda sanitaria controllata (soggetto aggregatore/centrale di committenza);
  - c) il comma 2 dell'art. 29 “Gli atti o i contratti che comportano impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione”, è da intendersi strettamente legato



al precedente comma 1, lettera c), dell'art. 29, e la dicitura “contestualmente alla loro adozione” deve essere intesa nel senso che le aziende sanitarie sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato, con cadenza mensile, una comunicazione recante l'elenco delle deliberazioni di cui all'art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006 e s.m.i., compilata in formato elettronico secondo il modello allegato alla presente deliberazione;

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, recante l'elenco delle deliberazioni di cui all'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006 e s.m.i., da compilarsi in formato elettronico.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru